

PROT. N. 4710  
Raccomandata

Brindisi, 11.14 MAG. 1992

111 01 067 3242/1 PRELORENZO SANTA  
VIA MATTEUCCI  
72100 BRINDISIEx assegnatario OFROVES, RosarioDelib. n. 7737 del P. S. P. 1

Data presentazione domanda \_\_\_\_\_

Cambio intestazione Conto Consorzio -OGGETTO : Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione  
di alloggio di edilizia residenziale pubblica comune di,BR

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di locazione,  
la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato  
bollettino di c/c postale la somma di L. 865.584 come appresso indicato.

|                                                          |    |            |
|----------------------------------------------------------|----|------------|
| 1) Mensilità di fitto oggettivo _____                    | L. | 73.383     |
| 2) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali _____ | L. | 146.766    |
| T O T A L E _____                                        |    | L. 220.149 |
| 3) Fitti arretrati al 31/12/91 _____                     | L. | 645.435    |
| TOTALE GENERALE _____                                    |    | L. 865.584 |

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto con il  
proprio coniuge, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale,  
nei seguenti giorni : martedì, giovedì, venerdì.

Inoltre, dovranno essere consegnate al funzionario di questo IACP  
all'atto della firma del contratto di locazione n. 10 marche da bollo  
di lire 10.000 (diecimila) da apporre sul contratto medesimo e  
certificazione reddituale per gli anni \_\_\_\_\_ per la  
determinazione del canone soggettivo.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla data  
della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di  
locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE  
( Dott. Ing. Antonio Longo )



IL PRESIDENTE  
( Avv. Pietro Dell'Anno )



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

# CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento

il giorno

Quindici.

del mese di

Kapp =

**l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,**

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

IL PRESIDENTE  
 (Avv. Pietro DELL'ANNO)

ed il Sig.

PRÉLORE N20 S4W10

Cod. Fisc. **92542810X**

 $\text{nat} \mathcal{A} \quad a$ 

Bruder

il 02. 11. 1938 coniugat 0 con

Cod. Fisc.

nat a

ii

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di assegnazione del 07.05.91 n° 7737, concede in

locazione semplice al Sig.

PRELORENZO SANTA

l'alloggio sito in

Be'ud'z

alla Via

Notence

civico n.1

Edif.

scala

int.

2

piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(A11. A).

Art. 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e depositato per Notaro \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L. 73.383 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese



successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comu-

nicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il

giorno 10 di ciascun mese con le modalità stabilite dallo I.A.C.P.

#### Art. 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

*Prelone mp Jan*

#### Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. *Art. 6. 766.*, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

IL P.R.E.SIDENTE  
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)  
*[Signature]*

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

— l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;

— l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

#### Art. 7



Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

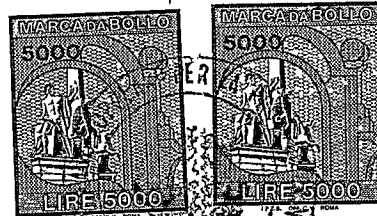
Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dalle IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.

#### Art. 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione degli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione.



Art. 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonchè quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

*Probrempanti*

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui

all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

Il

L'ASSEGNETARIO

*Prelorenzo Lanta*

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO



IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE  
(*Dott. Ing. Antonio LONGO*)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiara-

rano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché

il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNETARIO

*Prelorenzo Lanta*

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Assegnatario